

Resta punibile il falso in bilancio per mancata esposizione di poste attive

C'è continuità normativa tra la fattispecie previgente e quella disegnata dalla L. 69/2015

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [20256](#), depositata ieri, ribadisce che la nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., in tema di **false comunicazioni sociali** nelle società non quotate, introdotta dall'art. 9 della L. 69/2015, si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente di false comunicazioni in danno di società non quotate (art. 2622 c.c.), determinando una successione di leggi penali ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p. (nel medesimo senso si veda Cass. n. [37570/2015](#)).

Anteriormente alla citata riforma si distinguevano due ipotesi: una **contravvenzionale**, di cui all'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali "senza danno"), e una **delittuosa**, di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali "in danno della società, dei soci o dei creditori"). In tale secondo ambito, poi, una considerazione a parte – con un trattamento sanzionatorio di maggior rigore e una specifica circostanza aggravante – era stata riservata alle false comunicazioni sociali perpetrate in società "quotate".

La L. 69/2015 ha sostituito, a decorrere dal 14 giugno 2015, gli artt. 2621 e 2622 c.c. ed ha inserito nel codice civile i nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*. Si distingue tra false comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitti; si prevedono – in relazione alle false comunicazioni sociali di società non quotate – **ipotesi attenuate** per fatti di lievi entità (art. 2621-*bis* c.c.) ed una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-*ter* c.c.). In pratica, si passa da una differenziazione fondata sull'esistenza o meno di danni nei confronti della società, dei soci o dei creditori, ad una che si basa sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sociali sono poste in essere. Condotte punite con le più gravi sanzioni della reclusione da uno a cinque anni, nel caso di falso in società non quotate, e da tre a otto anni, nel caso di falso in società quotate.

In via generale, osserva la Suprema Corte, le modifiche apportate dalla L. 69/2015 hanno **ampliato l'ambito di operatività** dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali. Si realizza, quindi, un fenomeno successorio con caratteristiche opposte a quello generato dal DLgs. 61/2002, che aveva invece ristretto gli orizzonti applicativi della fattispecie.

In particolare, ci si trova di fronte a due **reati "di pericolo"** (anzi tre se si considera anche l'ipotesi attenuata

di cui all'art. 2621-*bis* c.c., che è configurata come vero e proprio titolo autonomo di reato). Scompare, inoltre, per le società non quotate, la procedibilità a querela della persona offesa, rivelandosi l'intenzione di recuperare coerenza sistematica attraverso la tutela esclusiva del bene giuridico della trasparenza dell'informazione societaria.

Il legislatore, peraltro, non solo ha eliminato l'evento di danno, ma anche le **soglie di punibilità**. Eliminazione cui ha corrisposto una rimodulazione delle condotte tipiche, ora integrate dall'esposizione in una delle comunicazioni tipizzate di "fatti materiali non rispondenti al vero" ovvero dall'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2621 c.c. – dedicata, come ricordato, alle sole società non quotate – sia i "fatti materiali" indicati e non rispondenti al vero che quelli occultati devono essere "rilevanti" (nell'ambito delle quotate, invece, sono solo questi ultimi dover essere tali). La condotta deve anche essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore, così connotando i falsi in questione come reati di pericolo concreto.

Dal punto di vista dell'**elemento soggettivo**, poi, permane il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico), ma viene meno l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; è stato anche esplicitamente introdotto l'avverbio "consapevolmente", rispetto alle falsità esposte e ad alle omissioni, che appare sintomatico della volontà di escludere la rilevanza del dolo eventuale.

Quanto alle perplessità correlate alla eliminazione dello specifico riferimento alle **"valutazioni"** contenuto nel testo previgente degli articoli del codice civile in discorso, e alla sostituzione, con riguardo all'ipotesi omissiva, del termine "informazioni" con la locuzione "fatti materiali", con insorgenza del dubbio circa la permanente rilevanza penale del c.d. **"falso valutativo"**, si ricorda come il contrasto giurisprudenziale sia stato risolto in senso affermativo dalle Sezioni Unite con una sentenza pronunciata il 31 marzo scorso, della quale si è in attesa del deposito delle motivazioni.

Si tratta comunque di una questione che la decisione in commento non ritiene necessario approfondire, dal momento che l'oggetto della contestazione del caso di specie era la mancata esposizione nel bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio della società. Un fatto certamente riconducibile allo schema della nuova incriminazione.